



# COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° 50 del 26/06/2015

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventisei**, del mese di **giugno**, nella **Sala del Tempo dell'Associazione La Clessidra**, convocato con avvisi scritti per le ore 19:30 e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'o.d.g.

In aula risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
NANNETTI FEDERICA	Sindaco	X	
CAMPANA LORENZO	Consigliere anziano	X	
PICCININI OSCAR	Presidente	X	
ANSALONI ERIKA	Consigliere	X	
CANADE' SONIA	Consigliere	X	
CENSI STEFANO	Consigliere	X	
ACERBI ANDREA	Consigliere	X	
ANTONUCCI COSIMO FRANCESCO	Consigliere	X	
POLLASTRI BARBARA	Consigliere	X	
BELLEI RITA	Consigliere	X	
ZOBOLI ANDREA	Consigliere	X	
BORSARI ILEANA	Consigliere	X	
BELVISO UMBERTO	Consigliere		X
CAVALIERE MARILENA	Consigliere		X
RONCHETTI ELENA	Consigliere	X	
PANZETTI GIAN LUCA	Consigliere	X	
MALAGUTI MATTEO	Consigliere		X

Presenti: 14    Assenti: 3

Assiste all'adunanza il **Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra RIVI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo i consiglieri presenti in numero legale, il Presidente del Consiglio Sig. Oscar PICCININI introduce la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Svolgono le funzioni di scrutatori i sigg.ri: POLLASTRI BARBARA, ZOBOLI ANDREA, PANZETTI GIAN LUCA.

Sono presenti gli assessori: GHIDONI DANIELE, PICCININI ENRICO, SPADA ANTONELLA, GRENZI STEFANIA, DI STEFANO FEDERICO.

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione dell'Assessore Spada Antonella che illustra in maniera ampia e dettagliata la proposta di deliberazione riguardante l'approvazione delle aliquote IMU ed in oggetto indicata;
- Visto l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, che ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), disciplinata anche dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e dalla Legge 147/2013;
- Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, escluse abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Visto l'art. 1, comma 703, della legge n. 147 del 2013 in cui si precisa che <<l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU>>;
  - Premesso che:
    - L'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
    - L'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
    - l'art. 13, comma 2, del Dl n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, compresi gli immobili equiparati per legge o regolamento ad abitazione principale;
    - l'art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993.
    - l'art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 4/2015 convertito nella L.34/2015 dispone l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadono in zone montane o di collina;
    - l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
    - l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
- Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.M.U., approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 10/05/2012 e s.m.i.;

- Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 20 maggio 2014 con la quale sono state
- Considerato che le aliquote I.M.U. devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
- Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che stabilisce che i comuni possono disciplinare le proprie
- Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.
- Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 di proroga del bilancio di previsione 2015 al 30 luglio 2015;
- Considerato che è intenzione dell'Amministrazione garantire il mantenimento dei servizi offerti ed il livello qualitativo degli stessi;
- Dato atto che le aliquote indicate nel presente atto si applicano a decorrere dall’1.1.2015 e che l'adozione delle aliquote IMU e della detrazione nelle misure indicate è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2015 e garantire l’erogazione dei servizi offerti;
- Considerato che viene rispettato quanto previsto dall'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 16/2014, il quale prevede che la somma delle aliquote IMU + TASI non può essere superiore, per ogni tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU del 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni:
  - 1) aliquota ridotta per abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati per legge all'abitazione principale - **0,6 per cento**;
  - 2) aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3, dell’art. 2 della Legge 431/1998 (canone concordato) a soggetti che vi stabiliscono l’abitazione principale - **1,00 per cento** ;
  - 3) aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale, riconosciuti tali dal Comune come “beni culturali minori” – **1,00 per cento**
  - 4) aliquota edifici accatastati nella categoria B5 – scuole – **0,40 per cento**;
  - 5) aliquota per terreni agricoli – **1,06 per cento**;
  - 6) aliquota per aree fabbricabili – **1,06 per cento**;
  - 7) aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti – **1,06 per cento**;

Detrazione per abitazione principale €. 200,00; detrazione per pensionato che vive solo, in possesso della sola unità immobiliare occupata e delle relative pertinenze, con un reddito ai fini IRPEF inferiore a 15.000,00 euro lordi, riferito all’anno precedente, €. 250,00;
- Ritenuto che l’approvazione del presente oggetto rientri nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, essendo nelle stesso espressamente demandata alla competenza del Consiglio comunale;
- Considerato che tutti gli interventi effettuati in aula consiliare nel corso del dibattito sono riportati

in testo integrale sulla registrazione a supporto magnetico, conservata e trascritta agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

- Dato atto che la presente proposta deliberativa è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente per materia nella seduta svoltasi in data 10 giugno 2015;

- Visto il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. B) n. 7, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

- Visti i pareri favorevoli del direttore dell'area Economico Finanziaria, per la regolarità tecnica e del responsabile del servizio ragioneria, Dott. Luigino Boarin, per la regolarità contabile, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 ed agli atti del Comune;

- Sentito il Segretario Generale, Dott.ssa Alessandra Rivi, la quale ritiene che la proposta della presente deliberazione sia conforme alle vigenti norme di legge, di Statuto e di Regolamento;

A) Con 12 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri votanti, consiglieri presenti 14, 2 astenuti (Panzetti, Ronchetti);

### **DELIBERA**

1) Di approvare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni come specificatamente riportato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare anche atto che è riservato allo Stato il gettito degli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, per cui al Comune spetta il gettito corrispondente all'aumento di 0,30%;

3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla conseguita esecutività, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L.201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

B) Con 12 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri votanti, consiglieri presenti 14, 2 astenuti (Panzetti, Ronchetti);

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

Sig. Oscar PICCININI  
sottoscritto digitalmente

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Alessandra RIVI  
sottoscritto digitalmente

---



# COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590  
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

Deliberazione C.C. n. del

## ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. DEL

### ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2015

<b>Specifica degli immobili</b>	<b>Aliquote</b>
Aliquota ridotta per abitazione principale (cat. Catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze ivi compresi gli immobili equiparati per legge all'abitazione principale	<b>0,6 per cento</b>
Aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998 (canone concordato) a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale,	<b>1,00 per cento</b>
Aliquota per fabbricati di interesse storico, non abitazione principale, riconosciuti tali dal Comune come "beni culturali minori"	<b>1,00 per cento</b>
Aliquota per edifici accatastati nella categoria B5 – scuole;	<b>0,40 per cento</b>
Aliquota per terreni agricoli	<b>1,06 per cento</b>
Aliquota per aree fabbricabili	<b>1,06 per cento</b>
Aliquota per fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	<b>1,06 per cento</b>

### DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

- Dall'imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- La detrazione per abitazione principale del soggetto passivo, pensionato che vive solo, in possesso della sola unità immobiliare occupata e delle relative pertinenze, con un reddito ai fini IRPEF inferiore a 15.000,00 euro lordi, riferito all'anno precedente, è aumentata di €. 50,00, fino a concorrenza dell'imposta.

### SI SPECIFICA CHE:

- Per l'applicazione dell'aliquota per abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui al comma 3 dell'art. 2 alla legge 431/1998;
- Per l'ulteriore detrazione abitazione principale di euro 50 per i pensionati che vivono soli con reddito ai fini IRPEF, riferito all'anno precedente, inferiore a €. 15.000,00 lordi



# COMUNE DI NONANTOLA

Provincia di Modena

Via Marconi, 11 - CAP 41015 - Centralino: Tel. 059.896.511 - Fax 059.896.590  
C.F. 00237070362 - P.IVA 00176690360

---

è obbligatoria, pena la decadenza del beneficio, la presentazione di una “comunicazione” entro il 31 dicembre dell’anno di competenza. La comunicazione deve contenere, oltre ai dati anagrafici del possessore, i dati catastali identificativi dell’immobile, i dati dell’occupante l’immobile:

- la data di stipula del contratto di cui al comma 3 art. 2, Legge 431/1998, In questo caso è richiesto che copia del contratto di cui al comma 3 art. 2, Legge 431/1998 sia allegata alla comunicazione;
- oppure l’indicazione del reddito da pensione .

La “Comunicazione” è valida anche per gli anni successivi semprechè non intervengano variazioni. In tal caso è fatto obbligo di presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre dell’anno di competenza la comunicazione delle variazioni. (perdita dei requisiti, nuovo contratto, ecc.).

La mancata presentazione delle comunicazioni entro il termine stabilito comporta la decadenza del beneficio dell’applicazione della aliquota agevolata ed il recupero dell’imposta non versata applicando le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa di riferimento.

Il modulo da presentare quale “comunicazione” per i fini di cui ai punti precedenti è predisposto dall’ufficio tributi.

La comunicazione può essere consegnata direttamente al protocollo comunale o inviata tramite raccomandata A.R.